

CLUB ITALIANO DEI CREATIVI

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Art. 1 – Soggetti ammissibili

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, in qualità di socio Ordinario o Sostenitore, e le persone giuridiche e le associazioni, esclusivamente in qualità di socio Sostenitore, che per oggetto sociale, attività o studio siano interessati all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o estera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione all'Associazione

Ogni richiesta di ammissione all'Associazione viene valutata dal Consiglio Direttivo con riferimento ai seguenti parametri di valutazione:

- 1) maggiore età
- 2) professionali
- 3) formativi
- 4) onorabilità

Art. 3 – Presentazione del richiedente

Nella domanda di ammissione, il richiedente indica il nome di almeno un socio presentatore, con il quale avrà avuto un preventivo colloquio informale sulle finalità e gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, nella valutazione della domanda di ammissione, chiederà al socio conferma della conoscenza personale e del colloquio finalizzato all'adesione all'Associazione.

In mancanza di soci presentatori, il richiedente, prima di poter compilare la domanda di ammissione, chiederà all'Associazione di sostenere un colloquio informale, alla presenza

di almeno tre soci, sulle finalità e gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, nella valutazione della domanda di ammissione, chiederà ai tre soci di cui sopra conferma del colloquio finalizzato all'adesione all'Associazione.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Per essere ammesso all'Associazione, il candidato deve inoltrare al Consiglio Direttivo una formale domanda di ammissione redatta secondo lo schema di cui all'allegato "A" del presente Regolamento. La domanda, correttamente compilata e firmata, deve essere corredata da un dettagliato *curriculum vitae* del richiedente, secondo il formato europeo di cui all'allegato "B" del presente Regolamento.

Art. 5 – Esame della domanda di ammissione

Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta utile successiva alla ricezione della domanda di ammissione e comunque entro novanta giorni dal ricevimento, prende in esame la richiesta valutando la ricorrenza dei requisiti per l'ammissione all'Associazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6 – Decisione del Consiglio Direttivo

La decisione motivata ed inappellabile del Consiglio Direttivo è comunicata per iscritto (a mezzo fax, mail, o con qualsiasi altro mezzo disponibile) all'interessato.

Art. 7 – Pagamento quota associativa

In caso di favorevole accoglimento della domanda di ammissione, il Tesoriere richiede il pagamento della quota ordinaria di ammissione. Il socio Sostenitore versa una quota pari a tre volte la quota ordinaria. Il versamento nelle casse sociali deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta di versamento, pena la decadenza dell'ammissione all'associazione.

Art. 8 – Iscrizione nel libro soci

L'annotazione del nuovo membro nel libro soci avverrà con la data di versamento della quota associativa.

Art. 9 – Ammissione di soci Onorari

L'ammissione dei soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, successivamente ratificata dall'Assemblea Ordinaria. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci Ordinari e Sostenitori, ma non hanno diritto di voto sia attivo che passivo.